

## **MASSIMA**

L'operazione di scissione parziale proporzionale di una società, con contestuale costituzione di una nuova impresa, cui sarebbero conferiti i fattori produttivi afferenti all'attività commerciale esercitata dalla scindenda - ferma restando la manifestata intenzione dei soci di non cedere le partecipazioni della scindenda - non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipi della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio d'imposta, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario.